

## **Cass., sez. III, del 23 agosto 2018, n. 20974**

6.11 profilo del motivo relativo alle erronea applicazione dell'articolo 1419 c.c. è fondato.

A tale proposito occorre esaminare il rapporto fra il primo e il secondo comma dell'art. 1419 c.c. onde pervenire all'individuazione di una chiave di lettura di sistematica che consenta un'interpretazione armoniosa della norma.

Il primo comma dell'art. 1419 c.c. prevede che la nullità parziale o della singola clausola non comporti la nullità totale del contratto cui accede, salvo che non risulti che i contraenti non avrebbero concluso il regolamento negoziale senza quella parte colpita da nullità. La dottrina e la giurisprudenza dominante interpretano tale disposizione prediligendo un approccio di stampo oggettivo, che punta all'economia del regolamento di interessi e che non rimane ancorato rigidamente alla matrice volontaristica dei contraenti. L'essenzialità della clausola è valutata così in senso oggettivo.

7.11 secondo comma invece disciplina il fenomeno della conservazione del contratto tramite l'inserzione ex lege delle clausole nulle. A riguardo la Relazione al Libro delle Obbligazioni (Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941) esplicita che: "Là dove risulta che i contraenti non avrebbero voluto il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità, la nullità parziale trascina nei suoi effetti tutto il contratto, diversamente il contratto resta valido. Si contempla, però, un'eccezione; quella in cui è previsto che norme imperative sostituiscono di diritto singole clausole contrattuali. Tale ipotesi si ha in modo particolare nei contratti individuali di lavoro, e nei casi in cui si è trascurato di determinare per iscritto la misura ultralegale dell'interesse civile: allora la volontà stessa della norma esclude che si possa considerare essenziale la clausola nulla, tenuto conto che le parti non potevano ignorare la norma proibitiva e che, se si proclamasse in tali casi la nullità del contratto nel suo complesso, si renderebbe impossibile la stessa inserzione automatica nel rapporto delle disposizioni imperative".

8. Si comprende allora come il secondo comma dell'art. 1419 c.c costituisca un'eccezione al campo di operatività del primo, limitato, appunto, dalla presenza di clausole contrattuali imposte ex lege e non derogabili nemmeno sotto l'habitus dell'essenzialità.

9. In questo senso, anche la giurisprudenza di legittimità che, a partire da Cass. civ. 6308/1991 ha affermato che la disposizione prevista nel secondo comma dell'art. 1419 cod. civ. - secondo cui la nullità delle singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono costituite di diritto da norme imperative - per costante giurisprudenza, si riferisce all'ipotesi in cui specifiche disposizioni, oltre a comminare la nullità di determinate clausole contrattuali, ne impongano anche la sostituzione con una normativa legale, mentre tale disposizione non si applica qualora il legislatore, nello statuire la nullità di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia espressamente prevista la sostituzione con una specifica norma imperativa.

Pertanto, la suddetta disposizione trova applicazione nel caso di specie, atteso che a norma dell'art. 27, quarto comma, della legge n. 392 del 1978, ove in una locazione non abitativa sia convenuta una durata inferiore a quella legale, "la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti". Trattasi, o ogni evidenza, di un'ipotesi di automatica di un'ipotesi automatica eterointegrazione del contratto, che giustifica la limitazione dell'autonomia contrattuale in vista di un'esigenza sociale ritenuta meritevole di tutela preferenziale.

Inoltre con Cass. n. 645/1999 si è affermato che la disposizione dell'art. 1419, secondo comma, c.c., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato dell'invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico.

10. quindi, riguardo poi il regime di inserzione automatica, è ormai affermato l'orientamento per cui (Cass. n. 6364/2011): ai fini dell'operatività della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1419 c.c., il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano e dispongano, altresì, espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica ("sono sostituite di diritto") va interpretata non nel senso dell'esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina (Cass. n. 8794/2000).